ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROCCALUMERA
Via Caminiti A. – **98027 ROCCALUMERA (Messina)**
Tel: 0942-744138
meic83200g@istruzione.it meic83200g@pec.istruzione.it www.icroccalumera.gov.it
Codice fiscale: 97106020833



I. C. ROCCALUMERA (ME)
Prot. 0002023 del 04/03/2020
11 (Uscita)

Roccalumera, 04 marzo 2020

CIRCOLARE n. 134

Ai Sig. ri DOCENTI in servizio – A.S. 2019/2020
SCUOLE dell'INFAZIA - SCUOLE PRIMARIE - SECONDARIE di I grado
Al Personale ATA – Al DIRETTORE S.G.A.
Ai Sig.ri GENITORI degli alunni frequentanti le SCUOLE dell'INFAZIA - SCUOLE PRIMARIE - SECONDARIE di I grado
Agli ATTI - Al SITO WEB
Al REGISTRO ELETTRONICO

Oggetto: Nuove disposizioni in materia di CERTIFICATO MEDICO_COVID-19.

La scrivente Dirigente

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6. recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO nello specifico l'art. 4, lett. c, del DPCM 1 marzo 2020, rubricato "Ulteriori misure sull'intero territoriale nazionale"

COMUNICA alle SS.LL. indicate in indirizzo che

alla luce delle direttive del recente DPCM del 01 marzo c.a., la riammissione a scuola, in caso di malattia infettiva, di durata superiore a cinque giorni e fino alla data del 15 marzo 2020, avviene solo presentando certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

La novità, rispetto a quanto previsto nel DPCM del 25 febbraio 2020, consiste nel fatto che non si lascia più intendere che possa trattarsi di malattia generica, **ma di MALATTIA INFETTIVA** - soggetta a notifica obbligatoria da parte del medico - ai sensi del Decreto Ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella G.U. 8 gennaio 1991 n.6, che per comodità di lettura si allega alla presente circolare.

Si specifica che il certificato medico, alle condizioni sopra indicate, deve essere presentato sia dagli alunni che dal personale docente e ATA, come già chiarito dal MIUR.

Di contro - il certificato medico non è necessario se l'assenza è riferibile esclusivamente al periodo di chiusura della scuola prevista da ordinanza, anche per periodi superiori a cinque giorni **e non è intervenuta una malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria**.

Per le assenze per le quali NON è previsto il certificato medico, i soggetti interessati sono tenuti a produrre in forma scritta un'autocertificazione che riporti di *"NON aver contratto una malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, NON aver soggiornato in zone endemiche e NON aver avuto contatti con casi sospetti o confermati".*

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sauastita GUTA
Firma ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93